

Discite iustitiam moniti...
Imparate a vivere rettamente .

Virgilio (Eneide, VI, 620)

Premessa

L'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Liceo G. G. Adria- G. P. Ballatore", nella totalità delle sue componenti, riconosce come proprio scopo il servizio che è chiamato a rendere nei confronti della collettività nella quale è inserito e dalla quale trae ragione d'essere. Nella redazione del presente Regolamento le linee guida generali sono state quelle di un concreto e costante impegno a garantire i valori democratici espressi dalla Costituzione italiana che si tradurranno nella prassi quotidiana.

Il Regolamento d'Istituto rappresenta un punto di riferimento di fondamentale importanza per le diverse componenti della scuola: dirigente scolastico, docenti, allievi, personale amministrativo ed ausiliario, genitori. La scuola è, infatti, un luogo di formazione ed educazione della persona che si attua attraverso lo studio ed il confronto democratico di tutti e di ciascuno. Esso si prefigge di rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell'istituto nel rispetto scrupoloso dei diritti dei singoli e dei ruoli e delle funzioni che ognuno dei membri della comunità scolastica è tenuto a svolgere, rifiutando e condannando ogni atto di intimidazione o di violenza fisica e morale, assolutamente inaccettabili in una società civile e democratica. In particolare è doveroso tener presente che: ogni docente ha, nei confronti della classe, la funzione di guida di un percorso formativo, dunque non sottoposto all'arbitrio della classe o dei singoli studenti; ogni studente è una persona in crescita che va stimolata all'autonomia, alla stima di sé, alla responsabilità. Su questo aspetto è importante che convergano la cura delle famiglie, l'attenzione e la vigilanza dei docenti, il rispetto e l'impegno attivo e consapevole degli studenti.

Ciò premesso, nella stesura del presente Regolamento, nessuna norma può o potrà essere in ogni caso in contrasto con le disposizioni di legge, con quanto stabilito dal Contratto collettivo comparto scuola e con qualunque altra fonte di livello superiore al regolamento stesso.

Il Regolamento d'istituto, pertanto, è stato stilato allo scopo di organizzare in modo ordinato ed efficiente la vita di quanti studiano e lavorano all'interno della scuola. Si auspica che l'osservanza dei principi e delle norme in esso contenute contribuisca a creare quel clima di

Rev. N. 03 del 02/10/2018

serenità, collaborazione e rispetto reciproco che è condizione indispensabile perché si realizzi un effettivo ed efficace processo educativo.

Si ringraziano quanti, in rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica della nostra Istituzione, hanno collaborato con proposte, critiche e suggerimenti alla stesura finale di questo documento.

*Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR

I.I.S.S. "LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE"

Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-934095 – FAX 0923-670879

C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002

e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.gov.it

Liceo Classico e Liceo Linguistico

Via S. M. delle Giunmere

TEL. 0923-941094 – FAX 0923-670078

Liceo Scientifico e Opzione Scienze Applicate

Biennio: via Toscanini/ Triennio: via Oriani

TEL. 0923-942683 – FAX 0923-670879

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO ISTITUTO **(Testo revisionato dal Consiglio di istituto con delibera n. 254 del 02/10/2018)**

CAPO I **ORGANI COLLEGIALI**

SEZIONE I

COLLEGIO DOCENTI – CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art.1 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto

1. Il funzionamento del Collegio Docenti è disciplinato dall'apposito Regolamento, giusta delibera n.29 del 03/10/2012.
2. Il funzionamento del Consiglio di Istituto è disciplinato dall'apposito Regolamento, giusta delibera n.04 del 23/04/2013.
3. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
4. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
5. Il C.D, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
6. Delle commissioni nominate dal C.D possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

SEZIONE II

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Art. 2 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'Art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;

- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

SEZIONE III

CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 3 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o dal docente coordinatore, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni o quando se ne ravvisi la necessità.

CAPO II DOCENTI

Art. 4 Indicazioni sui doveri dei docenti

1. Il docente che dovesse assentarsi è tenuto a comunicarlo in tempo utile, e comunque entro le ore 7:55, per consentire le sostituzioni ed evitare che restino classi scoperte.
2. I docenti che accolgono gli studenti devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
3. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli studenti assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione, se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente, qualora uno studente dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo.
4. In caso di ritardo di un studente, il docente deve segnare l'ora precisa di ammissione in classe, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. Qualora lo studente sia sprovvisto della richiesta del genitore di ammetterlo in classe, dovrà presentarla immancabilmente il giorno dopo, al docente della prima ora.
5. Se uno studente richiede, con regolare permesso esibito da un genitore, di uscire anticipatamente e ottiene l'autorizzazione della Presidenza o del docente delegato, il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui lo studente è uscito .
6. I docenti devono predisporre per classe un elenco degli studenti completo di indirizzo e recapito telefonico: una copia da inserire nel registro di classe ed una in segreteria.
7. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. I registri di classe devono essere sempre tenuti in ordine, compilati con attenzione, senza cancellature ed abrasioni e senza omettere di trascrivere gli argomenti o le attività svolte in classe. Durante le ore di supplenza i docenti sono tenuti a svolgere l'attività didattica, anche se non direttamente pertinente alla lezione del docente assente, e segnare sul registro l'attività svolta.
8. I docenti si impegnano ad utilizzare correttamente il registro elettronico, tenendo in ordine i registri, compilati in ogni parte, inserendo quotidianamente gli argomenti svolti, per consentire ai genitori di monitorare l'andamento didattico disciplinare dei figli e di seguire le attività svolte.
9. I docenti si impegnano a non consentire in classe l'uso dei telefonini cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi in violazione alle norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini; i docenti, pertanto, si impegnano a far depositare il cellulare nello zaino, spento o in modalità aerea. Non è permesso tenerlo sotto il banco, ma potranno utilizzarlo per fini didattici solo se autorizzati dal docente. Nel caso in cui gli alunni dovessero disattendere a quanto stabilito dal regolamento avranno in un primo tempo solo un richiamo verbale ma, al ripetersi dell'infrazione, si trasformerà in nota scritta con conseguenze sul voto di condotta. In caso di necessità è possibile chiedere il permesso di utilizzare il telefono della scuola.
10. I docenti si impegnano a collaborare con la scuola affinché venga rispettato il *divieto di fumare* in ogni locale sito all'interno dell'area scolastica (aule, palestra, laboratori, servizi igienici, uffici, ecc) e anche nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica, e si impegnano a segnalare al dirigente i trasgressori.
11. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli studenti da soli e devono esigere che al cambio delle ore gli studenti rimangano in classe. Nel caso in cui si verificasse , per motivi impreveduti, l'assenza del docente sarà il collaboratore scolastico addetto alla vigilanza, a prendersene cura temporaneamente.
12. Durante l'intervallo i docenti devono vigilare secondo il proprio turno di sorveglianza, come contemplato da apposita comunicazione del Dirigente scolastico.
13. Durante le ore di lezione i docenti devono cercare di limitare al massimo le uscite degli studenti dalla classe e comunque non consentire le uscite di più di uno studente per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
14. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

15. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli studenti devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri studenti, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi.
16. Al termine delle lezioni i docenti devono accertare che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
17. Gli insegnanti devono accompagnare la classe all'uscita.
18. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della sicurezza.
19. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
20. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli studenti.
21. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
22. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo, dalla classe o dal plesso o dall'intero istituto.
23. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
24. I docenti hanno l'obbligo di prendere visione delle circolari e degli avvisi, in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola e/o inseriti nell'apposito registro e/o pubblicati sul sito della scuola, si intendono regolarmente notificati.
25. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
26. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
27. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte tramite diario.
28. Le ore a disposizione per completamento orario sono attività di servizio obbligatorie e pertanto il docente si renderà reperibile nei locali della scuola e controllerà nel registro delle sostituzioni eventuali supplenze assegnategli.

REGOLAMENTO REGISTRO ELETTRONICO-DOCENTI

Il registro elettronico è un software che permette di gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie. Per poter utilizzare il registro elettronico bisogna disporre di un dispositivo digitale (computer, notebook, netbook, tablet) collegato ad Internet.

L' I.I.S.S. "LICEO G.G. Adria - G. P. Ballatore" ha adottato, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, il registro elettronico ScuolaNext.

SCUOLANEXT consente la piena digitalizzazione della scuola: completa gestione dei registri elettronici di classe e del professore, rilevazione delle assenze in tempo reale, orario scolastico, bacheca on line, presa visione dei voti e degli scrutini.

Il software Web Argo deve essere eseguito mediante il Browser Mozilla FIREFOX.

Tutti i docenti dell'istituto sono tenuti a inserire le assenze, gli argomenti svolti in classe e i compiti assegnati, i voti, le note normali e disciplinari, tutte le comunicazioni.

Ogni docente è tenuto ad osservare le modalità di utilizzo del registro elettronico indicate in questo regolamento. Le credenziali di accesso vengono fornite dalla segreteria e rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio nell'Istituto. I docenti che ne sono sprovvisti o che le hanno smarrite, devono richiederle tempestivamente al personale della segreteria.

CAPO III

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Art. 5 Doveri del personale tecnico e amministrativo

1. Il ruolo del personale tecnico e amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale tecnico e amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e con il proprio nome.
3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
4. Collabora con i docenti.
5. La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
6. Il personale tecnico e amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio e non si assenta dal luogo di lavoro, anche temporaneamente, senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o del D.S.G.A. La presenza in servizio viene indicata dalla firma sul registro del personale, per il personale che lavora nel plesso di via Toscanini e nella sede del Classico di via S. Maria delle Giummare; di contro, la presenza in servizio per il personale che lavora presso la sede centrale viene registrata previa timbratura del cartellino delle presenze.
7. Il personale tecnico e amministrativo non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
8. Il personale tecnico e amministrativo ha dovere deontologico e professionale sia di vigilanza degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione al Dirigente, al Direttore dei servizi generali e amministrativi e alle altre autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'art. 89 del CCNL 2002-2005 e successive modifiche.

CAPO IV COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 6 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. La presenza in servizio viene indicata dalla firma sul registro del personale, per il personale che lavora nel plesso di via Toscanini e nella sede del Classico di via S. Maria delle Giummare; di contro, la presenza in servizio per il personale che lavora presso la sede centrale viene registrata previa timbratura del cartellino delle presenze.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici:
 - indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
 - devono essere presenti e vigili nella zona di competenza all'ingresso e all'uscita degli studenti;
 - sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
 - collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
 - comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli studenti, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli studenti per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - riaccompagnano nelle loro classi gli studenti che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - sorvegliano gli studenti in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
 - impediscono, con le buone maniere, che gli studenti possano svolgere azioni di disturbo nei corridoi, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi;
 - sono sempre tolleranti e disponibili con gli studenti, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
 - evitano di parlare ad alta voce;
 - tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
 - provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
 - non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A.
 - invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
 - gli addetti agli ingressi principali della scuola invitano le persone estranee a qualificarsi chiedendo loro anche il motivo della visita. Dopo averne avuta autorizzazione permettono loro di passare avvisando che è consentito recarsi solo al piano degli uffici dove troveranno un altro ausiliario che li prenderà in consegna per accompagnarli in presidenza o presso gli uffici di segreteria, se in orario di ricevimento;
 - prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
 - sorvegliano l'uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
5. Accolgono il genitore dello studente minorenni, che richiede l'autorizzazione per l'uscita anticipata. Il permesso di uscita, concesso nei casi strettamente eccezionali, firmato dal Dirigente

Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dello studente, dove il docente dell'ora provvederà all'annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché lo studente che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.

6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
 - che tutte le luci siano spente;
 - che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
 - che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
 - che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
 - che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
 - gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici e siano spenti tutti i PC.
7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Docenti e personale tecnico amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione al Dirigente, al Direttore dei servizi generali ed amministrativi e alle altre autorità competenti, delle eventuali infrazioni.

L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

CAPO V STUDENTI

Art. 7 Norme di comportamento

1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti e di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento coerente con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri.
3. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. Gli studenti maggiorenni possono auto giustificare le assenze, su delega dei genitori; i minori devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
4. Gli studenti entrano alle ore 8:05; si avviano ordinatamente nelle loro rispettive classi, senza sostare nei corridoi, per essere pronti ad iniziare la lezione alle ore 8,10 in punto.
5. Le lezioni iniziano alle ore 8:10. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso.
6. Viene ammesso l'ingresso alla 2° ora di lezione eccezionalmente e se debitamente motivato e giustificato. Sono ammessi nella propria aula coloro i quali ritarderanno pochi minuti, non oltre le ore 8.15. I docenti segneranno il ritardo. Coloro i quali arriveranno in Istituto dopo le ore 8,15 saranno accolti in un'aula destinata a tale scopo per ogni sede ed ammessi nella propria aula alla 2° ora di lezione.
7. Il ritardo è consentito quattro volte in un quadrimestre. Superati i quattro ritardi per ogni quadrimestre lo studente sarà ammesso in aula solo con autorizzazione del Dirigente. La regola è applicata anche ai maggiorenni.
8. Relativamente alla giustificazione delle assenze, ciò deve essere fatto entro 5 giorni dal rientro in aula, altrimenti l'assenza rimarrà ingiustificata e inciderà sul voto di condotta. Non viene accettata giustificazione sul diario in quanto ogni genitore o tutore è tenuto a depositare la propria firma al ritiro del libretto di giustificazioni. Il coordinatore è tenuto a monitorare le assenze degli studenti e nel caso in cui si evincano assenze ingiustificate o ripetute, si dovrà procedere tempestivamente a darne comunicazione scritta alle famiglie, anche in caso di studenti maggiorenni.
9. I docenti coordinatori di classe sono tenuti a monitorare periodicamente (tramite compilazione dell'apposita tabella riassuntiva in occasione degli incontri scuola-famiglia e degli scrutini quadrimestrali) la situazione di ciascun studente anche in relazione al numero delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate al fine di darne immediata comunicazione alle famiglie.
10. Gli studenti che arrivano in ritardo a causa di comprovato disservizio dei mezzi pubblici o di cattivo tempo sono ammessi in classe, con l'obbligo di giustificazione sull'apposito libretto il giorno successivo.
11. Tutte le assenze devono essere giustificate (dai genitori per gli studenti minorenni, dallo studente stesso se maggiorenne con delega da parte dei genitori) tramite l'apposito libretto e devono essere presentate il primo giorno utile al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prenderne nota sul registro. Se l'assenza, dovuta a malattia, supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione medica che attesti l'avvenuta guarigione e l'idoneità a rientrare a scuola; se dovute a motivi di famiglia, saranno giustificate personalmente da un genitore anche per gli studenti maggiorenni. Nel caso in cui lo studente continui a non giustificare l'assenza e/o ad assentarsi ripetutamente saranno inviate, su segnalazione dei docenti della classe, tempestive comunicazioni scritte alle famiglie anche degli studenti maggiorenni.
12. In caso di astensione arbitraria ed in massa dalle lezioni, gli allievi saranno riammessi se giustificati dalla Dirigente e in presenza di un genitore.

13. Non è consentito agli studenti di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. Nei casi di eccezionalità i genitori o un'altra persona maggiorenne (familiari fino a quarto grado di parentela muniti di documento di riconoscimento) preleveranno personalmente lo studente minorenni. Nei periodi immediatamente precedenti alla chiusura quadrimestrale le uscite saranno autorizzate solo in casi di gravi motivi documentabili.
14. Le uscite anticipate saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico, da un suo collaboratore o, in mancanza di entrambi, dal docente dell'ora previa autorizzazione scritta e firmata dal genitore, anche in caso di uscita anticipata previamente comunicata per motivi organizzativi e gestionali dell'orario settimanale dalle lezioni.
15. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli studenti devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...
16. Durante il cambio dell'insegnante, gli studenti, anche se rimasti soli per qualche minuto, devono restare composti in classe, non uscire dall'aula, non riversarsi nei corridoi né affacciarsi alle finestre. I docenti eviteranno di concedere permessi di uscita in coincidenza con questi intervalli. Gli studenti dovranno eventualmente rientrare in aula prima dell'arrivo dell'altro docente.
17. Gli studenti possono fruire della sala insegnanti, della biblioteca, dei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
18. Per le lezioni di Scienze motorie e sportive gli studenti debbono essere accompagnati dall'aula in palestra e viceversa dal docente o da un collaboratore scolastico durante tutto il tragitto.
19. Durante l'intervallo della durata di 10 minuti (dalle ore 11:05 alle ore 11:15), la vigilanza è affidata agli insegnanti previsti dal calendario predisposto per i turni di vigilanza e ai collaboratori scolastici. Nel suddetto intervallo sono interdette a tutti le entrate e le uscite dal portone d'ingresso. Al suono della fine dell'intervallo, gli allievi devono prontamente rientrare in classe per riprendere le lezioni.
20. Nel caso di ritardi del docente la classe interessata, rimane in aula, mantenendo un comportamento corretto e rispettoso, sino all'arrivo del docente o del supplente.
21. I servizi vanno utilizzati durante l'intervallo della ricreazione, in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Al di fuori di tale orario i docenti consentiranno l'uscita degli studenti solo in casi di effettiva necessità e non più di uno studente per volta.
22. E' vietato fumare in ogni locale sito all'interno dell'edificio scolastico (aule, palestra, laboratori, servizi igienici, uffici, ecc.) e anche nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica; i trasgressori saranno puniti a norma di legge. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. (vedi Regolamento divieto di fumo).
23. Non è consentito in classe l'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici. Gli alunni conserveranno il cellulare nello zaino, spento o in modalità aerea. Non è permesso tenerlo sotto il banco, ma potranno utilizzarlo per fini didattici solo se autorizzati dal docente. Nel caso in cui gli alunni dovessero disattendere a quanto stabilito dal regolamento avranno in un primo tempo solo un richiamo verbale ma, al ripetersi dell'infrazione, si trasformerà in nota scritta con conseguenze sul voto di condotta. In caso di necessità è possibile chiedere il permesso di utilizzare il telefono della scuola.

L'uso del cellulare come foto/videocamera rappresenta un elemento di maggiore gravità in quanto, oltre che mancanza di rispetto per chiunque sia oggetto di tale attenzione, rappresenta una grave violazione della privacy, sanzionabile con provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità del comportamento dello studente e già individuati e codificati nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. Nei casi di particolare gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi come contemplato dal D.M. n.5 del 16 gennaio 2009.

L'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici è consentito solo per fini didattici sotto il controllo dei docenti anche allo scopo di educare i giovani all'uso consapevole della tecnologia.

24. Durante le ore di lezione non è consentito agli studenti sostare nei corridoi o girare per le classi senza giusta autorizzazione da parte del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori.
25. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli studenti sia all'interno della scuola che nello spazio antistante l'istituto se testimoniato dal personale della scuola. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
26. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
27. Gli studenti sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di studenti.
28. Gli studenti che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze motorie e sportive dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
29. Non è consigliabile portare somme di denaro, cellulari e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti o danni.
30. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che avranno provocato guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola saranno invitati a risarcire i danni.
31. È fatto divieto agli studenti invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
32. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in dirigenza i nominativi degli studenti o le classi che non avranno rispettato queste regole.

Art. 8 Diritto di trasparenza nella didattica

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Il coordinatore del C.d.c. si farà carico di illustrare alla classe il POF e riceverà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli studenti processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

Art. 9 Assemblee studentesche di Istituto

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94 n°297.
2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
4. In relazione al numero degli studenti ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
5. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.
6. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio d'istituto.
7. E' consentito lo svolgimento sia di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata e una di classe al mese nel limite di due ore. L'assemblea di classe non può essere

tenuta sempre nello stesso giorno della settimana o nelle stesse ore durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile (straordinaria) può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

8. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
9. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
10. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Dirigente Scolastico.
11. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
12. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima.
13. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
14. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
15. Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca di istituto.

CAPO VI GENITORI

Art. 10 Indicazioni

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. I genitori sono tenuti ad utilizzare correttamente il registro elettronico per
 - monitorare l'andamento didattico disciplinare dei propri figli;
 - seguire le attività svolte nel rispetto degli impegni scolastici dei propri figli;
 - vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola;
 - controllare costantemente le assenze e i ritardi del proprio figlio/a, e giustificarle tempestivamente entro il giorno del rientro.
3. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:
 - stabilire relazioni con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
 - controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario scolastico;
 - partecipare con regolarità alle riunioni previste;
 - favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
 - osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.
4. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli studenti una lettera di convocazione. Il Collegio Docenti annualmente delibererà le modalità degli incontri scuola-famiglia.
5. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni; è possibile quindi, che gli studenti presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
6. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.

Art. 11 Diritto di Assemblea

I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.

1. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
2. L'assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica.

Art. 12 Assemblea di classe

L'assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio Classe.

1. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta:
 - a. dagli insegnanti;
 - b. da un quinto delle famiglie degli studenti della classe.
2. Il Presidente richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.

3. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
4. Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
5. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.
6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

Art. 13 Assemblea di plesso, scuola

1. L'assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio Classe, eletto dall'assemblea.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
 - a. da almeno un terzo dei genitori componenti il Consiglio di Classe;
 - b. dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
 - c. da un quinto delle famiglie degli studenti del plesso/scuola.
4. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del plesso.

Art. 14 Assemblea dell'Istituzione Scolastica

1. L'assemblea dell'Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione, eletto dall'assemblea.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta:
 - a. da almeno 50 genitori;
 - b. da almeno un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe;
 - c. dal Consiglio d'Istituto;
 - d. dal Dirigente Scolastico.
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell'assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.
7. Copia del verbale viene consegnata al Dirigente Scolastico.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.

Art. 15 Accesso dei genitori nei locali scolastici

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti lo studente.
3. E' consentito l'accesso dei genitori agli uffici di segreteria, secondo l'orario previsto, ed alla Presidenza previo appuntamento con il Dirigente Scolastico.

4. I genitori degli studenti possono accedere agli edifici scolastici nelle ore precedentemente concordati con i docenti per eventuali colloqui sull'andamento didattico-disciplinare dei propri figli.

REGOLAMENTO REGISTRO ELETTRONICO-GENITORI

Tutela della privacy

Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.) dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy. Per questo motivo l'utilizzo del registro elettronico comporta l'applicazione rigorosa del seguente regolamento:

- ogni famiglia, per accedere al registro elettronico deve inserire le proprie credenziali (username e password) che consentono di accedere alla pagina personale del proprio figlio;
 - i genitori degli alunni delle prime classi riceveranno la password per l'accesso al registro elettronico nella casella di posta elettronica da loro depositata al momento dell'iscrizione del proprio figlio/a.
- a) La famiglia che non avesse ricevuto le credenziali o che incontrasse problemi nel funzionamento del servizio potrà rivolgersi alla segreteria della scuola o inviare una mail al seguente indirizzo:
liceo.areagenitori@gmail.com
- b) Per garantire la riservatezza delle informazioni, si raccomanda di chiudere il proprio account alla fine delle operazioni (logout).
- c) La password assegnata inizialmente alla famiglia deve essere cambiata al primo utilizzo e deve essere poi modificata periodicamente, rispettando le seguenti regole:
- non deve contenere la username come sua parte;
 - non deve essere simile alla precedente;
 - non deve contenere elementi (nome, data di nascita) riconducibili alla famiglia stessa;
 - deve contenere almeno 8 caratteri, sia lettere che numeri.
- d) La password deve essere assolutamente riservata e non può essere comunicata in nessun caso ad altre persone.
- e) In caso di smarrimento della password, la famiglia deve informare la segreteria o inviare una mail all'indirizzo liceo.areagenitori@gmail.com per richiedere il rilascio di nuove credenziali.
- f) Le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti, le assenze e gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati vengono inseriti nel registro elettronico esclusivamente dal docente presente in aula.
- g) I voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti sul registro elettronico in via generale nell'arco della giornata e comunque entro cinque giorni dall'evento; i voti relativi alle prove scritte o pratiche, o i questionari validi per la prova orale, devono essere inseriti sul registro elettronico entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse, fatte salve le cause di forza maggiore (es. assenza prolungata del docente).
- h) Negli insegnamenti in cui è previsto il voto di pratica, sul registro elettronico il voto viene assegnato dal docente tecnico-pratico. In sede di scrutinio finale, il voto unico, concordato col docente tecnico pratico, viene inserito sul registro dal docente della disciplina.
- i) I voti dei docenti sono consultabili dal docente che li ha assegnati, dal coordinatore di classe, dal dirigente scolastico e dai genitori dello studente interessato.
- j) Le assenze, i ritardi, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie sono consultabili dai docenti del c.d.c., dal dirigente scolastico e dai genitori dello studente interessato.
- k) I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti.

CAPO VII FORMAZIONE CLASSI

Art. 16

1. Al fine di garantire la massima imparzialità e la pari opportunità fra tutti gli studenti, saranno formate classi eterogenee, in cui gli studenti iscritti alla prima classe saranno equamente distribuiti per sesso, scuola di provenienza e giudizio di licenza media. I gruppi classe così formati saranno assegnati a ciascuna sezione mediante il criterio del sorteggio pubblico, che sarà effettuato, prima dell'inizio delle attività didattiche, presso l'aula magna del Liceo, previa comunicazione ai genitori ed agli studenti interessati, per quanto riguarda la sezione scientifica; per la sezione classica, si possono soddisfare le richieste dei genitori solo se il numero delle classi prime da formare non è superiore a due e se viene garantita l'eterogeneità all'interno della classe e l'omogeneità delle classi all'esterno.
2. Senza andare in deroga al comma precedente, si possono inserire nella stessa classe due studenti che ne abbiano fatto richiesta biunivoca nella domanda di iscrizione.
3. Gli allievi non promossi dalle classi prime, saranno riscritti nella stessa classe o, su richiesta, per altra classe, sempre che vi sia possibilità.
4. Nel caso in cui i figli e/o parenti e affini dei docenti in servizio in Istituto risultino iscritti nella stessa classe in cui esercitano i loro genitori e/o parenti fino al 4° grado, sarà cura del Dirigente scolastico assegnare i discenti o i docenti ad altri corsi.
5. E' possibile derogare ai predetti criteri in presenza di richiesta scritta del genitore che dovrà essere adeguatamente motivata, purché nel rispetto del criterio della compensazione, ovvero previa adesione volontaria di un altro studente che si dichiari, sempre per iscritto, disponibile al cambio nella classe del richiedente. In caso in cui le richieste dovessero essere superiori alle possibilità, sarà data la precedenza in base alle presentazioni delle domande.
6. Le richieste di cambiamenti di sezione dovranno essere presentate entro e non oltre il sorteggio pubblico per le prime classi della sezione scientifica; per le classi successive e per la sezione classica entro e non oltre l'inizio delle lezioni.
7. Eccezionalmente, in relazione a singoli casi particolari opportunamente motivati per iscritto dal genitore in maniera chiara e circostanziata ed eventualmente documentati, il Dirigente scolastico, a seguito di adeguata e ponderata valutazione, potrà assegnare lo studente alla classe che questi richiede in deroga a tutti i criteri precedentemente riportati.

CAPO VIII LABORATORI

Art. 17 Uso dei laboratori e aule speciali

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub consegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
3. L'utilizzo del laboratorio, a cura del docente e dell'I.T.P. della disciplina, dovrà essere previsto nella programmazione didattica educativa indicandone i tempi e gli argomenti da sviluppare nelle attività pratiche.
4. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio o il docente di turno sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
5. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
6. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli studenti.
7. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
8. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
9. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.
10. Le modalità di utilizzazione delle aule speciali e dei laboratori sono stabilite dai regolamenti delle singole aule speciali e laboratori. Tali modalità dovranno facilitare l'uso delle aule e dei laboratori e del materiale didattico da parte degli studenti e dei docenti anche in ore pomeridiane se previsto, per lo studio o ricerche o per attività extracurricolari previste, con la presenza di un docente responsabile.
11. La conservazione dei locali, dell'arredo, del materiale didattico è affidata alla cura degli studenti e degli operatori della scuola, docenti e non. In caso di danno, furto o manomissione, qualora vengano individuati i responsabili, gli stessi saranno tenuti a risarcire il danno arrecato, in modo tale da poter ripristinare il materiale danneggiato.

Art. 18 Sussidi didattici

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli studenti sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.

Art. 19 Diritto d'autore

Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art. 20 Sala e strutture audiovisive

La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisive dovrà avvenire almeno tre giorni prima. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, esse saranno utilizzate previo accordo tra i richiedenti.

Art. 21 Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)

L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico, va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

Art. 22 Mediateca

1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola; essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, per sonale A.T.A..
2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte di studenti e docenti.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di sovrintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.
4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente pubblicizzato.
5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico.
7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc...
8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 30 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.
9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro.
10. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.
11. La biblioteca si avvale di un regolamento interno di cui si fornisce copia in appendice A.

Art. 23 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
2. Nella scuola sono presenti operatori addetti al servizio duplicazione e fascicolatura. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato.

3. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo il materiale da riprodurre.
4. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli studenti e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

CAPO IX
SERVIZIO CATERING

Art. 24

L'accesso ai distributori automatici ed al servizio catering è consentito solo durante l'intervallo e non durante le lezioni o i cambi d'ora.

CAPO X SICUREZZA

Art. 25 Norme di comportamento

Tutta la comunità scolastica deve:

1. rispettare le norme organizzative contenute nel presente Regolamento e le norme di sicurezza dettate dal D.Lgs. 81/2008;
2. tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno altrui;
3. attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dagli operatori scolastici;
4. osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
5. non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
6. non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al personale responsabile;
7. per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro, nè spostarle quando su di esse vi sono delle persone;
8. non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
9. depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi ed in generale la normale circolazione;
10. ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
11. non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, nè abbandonare quelle vuote;
12. segnalare tempestivamente al responsabile eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;
13. in caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai responsabili sulle circostanze dell'evento;
14. se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;
15. non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;
16. mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
17. disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
18. adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo, evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
19. mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;
20. in caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e, se necessario, appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia;
21. manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
22. negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
23. non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola;
24. negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;
25. riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
26. l'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.

CAPO XI COMUNICAZIONI

Art. 26 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc....) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc....
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli studenti si prevede di:
 - a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
 - b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
 - c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di Collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.

Art. 27 Comunicazioni docenti – genitori

1. Nell'orario di servizio di ogni docente è prevista mensilmente un'ora o due ore per i colloqui, su delibera annuale del Collegio Docenti, su appuntamento, con i genitori e con gli studenti maggiorenni.
2. Saranno programmati annualmente due incontri pomeridiani delle famiglie con i docenti della classe da tenersi immediatamente dopo una riunione del C.d.c. con o.d.g. "andamento didattico e disciplinare della classe". Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dello studente; in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali ed eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e recupero che lo studente deve sostenere e l'esito di tali interventi.

Art. 28 Informazione sul Piano dell'offerta formativa

1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti e alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative sono organizzate secondo i tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli studenti ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti, e la pubblicazione sul sito web della scuola.

CAPO XII

ACCESSO DEL PUBBLICO

Art. 29 Accesso di estranei ai locali scolastici

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli studenti verranno chiuse le porte d'accesso, esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Dirigenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale e Provinciale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni, previo accordo con il Dirigente scolastico.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento.

CAPO XIII
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA

Art. 30 Accesso e sosta

1. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi.
2. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.

In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

CAPO XIV

REGOLAMENTO IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Il presente Regolamento rappresenta integrazione del capo V art. 7.

Gli articoli del presente Regolamento si richiamano alle seguenti fonti normative aventi carattere di legge:

- DPR n.249 del 24.06.1998 (e norme richiamate);
- DPR 21.11.2007, n°235;
- D.leg.vo n°297/1994;
- Legge n°241/1990;
- Decreto Legge n°137/2008 convertito in L.n.169/2008

Art. 31 Comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 32 Comportamento degli studenti

Il comportamento costituisce elemento decisivo di connotazione della persona e fattore rilevante nell'ambito di un processo educativo finalizzato alla formazione dell'uomo e del cittadino. Sul piano generale dell'intervento educativo, il comportamento di ciascun studente è oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di classe, che in sede di scrutinio gli attribuirà un voto in decimi secondo la griglia di valutazione prevista dal POF ed allegata al presente Regolamento (allegato1).

Art. 33 Status degli studenti

La dignità dello *status* di studente prevede un comportamento corretto e responsabile, il rispetto delle persone e delle cose, l'amore per la democrazia e la legalità, l'apertura verso le relazioni umane e la ricerca di soluzioni positive e condivise dei problemi comuni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (*cf.* DPR 249/1998, art. 4 comma 3); ciò nondimeno, comportamenti inadeguati, scorretti ed illegali o che configurano fattispecie di reato penale violando apertamente la dignità delle persone e/o la proprietà delle cose, sono soggetti a sanzioni disciplinari secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, sempre tenendo ferma la funzione educativa della sanzione e offrendo all'allievo la possibilità di convertirla in attività di natura sociale e culturale, in modo da venire incontro alle finalità proprie della comunità scolastica ed al principio di riparazione del danno arrecato.

Art. 34 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;
 - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e recupero della dispersione scolastica;
 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, principalmente agli studenti con disabilità;
 - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 35 Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 53.
4. Gli studenti sono tenuti ad assolvere le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici e dalle disposizioni di servizio emanate a mezzo di circolari interne in relazione alla contingenza del caso.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.
7. Gli studenti sono tenuti a
 - utilizzare *il registro elettronico* per essere informati sulle attività svolte ed i compiti assegnati, anche in caso di assenza;
 - *non fare uso* in classe dei *telefonini cellulari* o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi in violazione alle norme sulla privacy e a depositarli in appositi box all'inizio delle lezioni, per poi ritirarli alla fine delle lezioni; in caso di necessità chiedere il permesso di utilizzare il telefono della scuola. La violazione di tale norma comporta il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine della scuola e della dignità di studenti ed operatori scolastici;

- rispettare il *divieto di fumare* in ogni locale sito all'interno dell'area scolastica (aule, palestra, laboratori, servizi igienici, uffici, ecc) e anche nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica.

Art. 36 Mancanze disciplinari e loro sanzione

1. I comportamenti contrari alle norme e ai doveri di cui agli artt. 7 e 35 nonché al *Patto di corresponsabilità* determinano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanza disciplinare i seguenti comportamenti:
 - a) ritardi;
 - b) assenze non giustificate;
 - c) mancanza di materiale didattico occorrente;
 - d) non rispetto delle consegne a casa;
 - e) non rispetto delle consegne a scuola;
 - f) disturbo delle attività didattiche;
 - g) utilizzo del telefonino o altri apparecchi elettronici accesi;
 - h) fumare nei locali della scuola;
 - i) non rispetto delle norme e delle circolari emanate per necessità organizzative della vita scolastica;
 - j) linguaggio irrispettoso e offensivo verso il capo d'istituto, docenti, personale della scuola e compagni;
 - k) sporcare l'ambiente scolastico;
 - l) danneggiare materiali, arredi e strutture della scuola;
 - m) violenza psicologica e fisica verso gli altri;
 - n) reati e compromissione dell'incolumità delle persone.

Relativamente al divieto di fumo e all'uso dei telefoni cellulari per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria corrispondente a € 20,00 e nota disciplinare.

Art. 37 Infrazioni disciplinari e loro sanzione

Sono così di seguito individuati i comportamenti che configurano infrazioni regolamentari e le relative misure disciplinari:

1. Per infrazioni non gravi o inosservanza di norme riguardanti i doveri scolastici "ordinari" (ovvero, di norme relative alla frequenza scolastica ed all'adempimento dei quotidiani doveri di studio, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica, a disposizioni logistico-organizzative, al corretto utilizzo degli spazi, strutture e macchinari della scuola), per danni agli arredi o alle suppellettili scolastiche dovuti ad incuria o negligenza abituale, nonché per violazione di norme generali di comportamento relative alla dignità dello *status* di studente (schiamazzi, bisticci, episodi di ineducazione ai danni di qualunque attore scolastico), gli studenti sono soggetti a :

Provvedimento disciplinare	Organo competente
a) Richiamo verbale	Dirigente scolastico Docente
b) Consegna da svolgere in classe	
c) Consegna da svolgere a casa	

2. Per recidiva dei comportamenti di cui al comma precedente, e/o comportamenti scorretti ma non gravi che possono pregiudicare la propria o altrui dignità e/o incolumità, gli studenti sono soggetti a:

Provvedimento disciplinare	Organo competente
d) Nota sul registro di classe e) Avvertimento, tramite comunicazione formale scritta allo studente e alla famiglia f) Sequestro e consegna alla famiglia del telefonino (privo di sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato g) Allontanamento temporaneo dalla lezione	Dirigente scolastico Docente

Nel rispetto dei principi generali sopra enunciati, i provvedimenti di cui al comma 1, sono applicati a partire da casi di infrazioni di lieve entità fino a passare ad episodi progressivamente più gravi o reiterati che turbino o ostacolino il normale andamento della vita scolastica. Le misure di cui sopra hanno tutte un carattere pre-sanzionatorio.

3. Per violazione della dignità o dell'incolumità della persona, per comportamenti di rilevante gravità ovvero per atti singoli o reiterati che impediscono il regolare funzionamento della vita scolastica, per violazione della proprietà delle cose e della dignità delle Istituzioni fino ad assumere caratteristiche di reato penalmente perseguibile si infliggono allo studente le seguenti sanzioni:

Provvedimento disciplinare	periodo	Organo competente
h) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica	<ul style="list-style-type: none"> • non superiore a 15 giorni 	Consiglio di classe
	<ul style="list-style-type: none"> • superiore a 15 giorni 	Consiglio di Istituto
i) Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stages, cineforum, ecc.)		Consiglio di classe
j) Allontanamento dalla comunità scolastica	Fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto
k) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi		Consiglio di Istituto

Art.38 Organi competenti ad infliggere la sanzione

Per le mancanze di cui all'art. 37 lett. h la sanzione non oltre 15 giorni è adottata dal Consiglio di classe ed è comminata in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri fondamentali dello studente delineati dagli artt.1, 2 del D.P.R. 235/2007 :

- offese ed ingiurie ad altro attore scolastico;
- infrazione delle norme di sicurezza con pericolo della propria ed altrui incolumità;
- danneggiamenti della proprietà scolastica dovuti a negligenza grave o dolo;
- piccoli furti ai danni dell'Istituzione o di altro attore scolastico;
- ogni genere di riprese non autorizzate di momenti di vita scolastica per finalità lesive di persone e/o Istituzioni;
- utilizzo doloso di strumenti elettronici per falsare le verifiche scritte, orali e/o grafiche;
- possesso di armi ed oggetti contundenti, offensivi o pericolosi;
- possesso e/o consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Per le mancanze di cui all'art. 37 lett. h la sanzione superiore a 15 giorni è adottata dal Consiglio di Istituto ed è comminata in presenza di due condizioni concomitanti:

- a) comportamenti che configurino fattispecie di reato previsti dalla normativa penale e che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es.: violenza privata, minacce, percosse ingiurie, taglieggiamenti, reati di natura sessuale), oppure capaci di determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle cose e delle persone (es.: incendio, allagamento, istigazione a delinquere o alla violenza fisica, distribuzione e/o spaccio di oggetti offensivi o pericolosi e/o sostanze alcoliche o stupefacenti);
- b) fatti di estrema gravità o tali da produrre una situazione permanente di pericolo. In tal caso la durata dell'allontanamento avviene in deroga al principio della temporaneità sancito dal D.P.R. 235/2007 (*cf.* art. 1, commi 5 e 7), ed è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo (*cf.* lo stesso D.P.R., art. 1, comma 9).

Per periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione ed al reintegro nella comunità scolastica.

Per le mancanze di cui all'art. 37 lett. j, la sanzione adottata dal Consiglio di d'Istituto, è comminata in presenza di due condizioni concomitanti:

- a) situazione di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione (incitazione alla violenza e all'odio su base razziale, ideologica o religiosa);
- b) non sono esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Per le mancanze di cui all'art. 37 lett. k, che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, il Consiglio d'Istituto può disporre la presente sanzione nei casi di particolare gravità ed al ricorrere delle stesse condizioni indicate alle lettere c) e d).

Art. 39 Irrogazione della sanzione e validità dell'anno scolastico

Nel caso di irrogazione della sanzione di allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni, è opportuno evitare che la durata della sanzione determini, per effetto automatico, il mancato raggiungimento del tempo minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico ovvero lo sfioramento del numero massimo di assenze, al punto da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio finale.

Art.40 Reato penale

Nel caso in cui il comportamento dello studente, oltre a costituire violazione del regolamento passibile di sanzione disciplinare, sia qualificabile come reato in base al vigente ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di relativa denuncia all'autorità giudiziaria (*cf.* art. 361 c.p.).

Art.41 Conversione della sanzione previo recupero

Allo studente deve essere sempre concessa la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività in favore della comunità scolastica (attività di recupero); questo avverrà previo assenso dell'Organo Collegiale competente alla irrogazione della sanzione, il quale valuterà l'effettiva finalità educativa, al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, al ripristino dei normali rapporti della comunità scolastica. Le attività di recupero si configurano non solo come sanzioni autonome ed alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che possono accompagnare le sanzioni di allontanamento. L'Organo Collegiale, inoltre, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia dello studente, può integrare le sanzioni con l'obbligo di versamento di un contributo in denaro destinata alla riparazione del danno o al finanziamento di attività collaterali.

Art.42 Strategie di recupero

Le attività di recupero possono essere così individuate e determinate :

1. ripristino del decoro e della completa agibilità di locali, spazi, materiali e attrezzature danneggiate;
2. piccole manutenzioni e servizi nei locali della scuola;
3. riordino di atti ed archivi, catalogazione di libri e documenti;
4. attività di ricerca, produzione di elaborati, frequenza di corsi di formazione di tematiche di rilevanza civica, sociale (volontariato), culturale;
5. studio del Regolamento d'istituto.

L'espletamento di tali attività sarà realizzato in orario extrascolastico.

Art. 43 Procedimenti disciplinari

La procedura di sanzione disciplinare è avviata su iniziativa del Dirigente scolastico e/o su richiesta di uno o più docenti. Il Dirigente scolastico informa al più presto l'Organo che reputa competente all'esame dei fatti contestati, che viene convocato nel più breve tempo possibile su apposito ed esclusivo o.d.g.. L'Organo può predisporre una ulteriore fase di accertamento istruttorio della durata massima di 10 giorni, dando mandato di indagine ad uno o più membri, allo scopo di reperire ulteriori informazioni. Al termine dei 10 giorni e comunque entro 15 giorni dalla prima seduta l'Organo si riunisce e delibera, non prima di aver ascoltato le ragioni dello studente sottoposto a procedimento, il quale ha diritto di produrre testimonianze, prove e documenti a discolta (*cf.* D.P.R. 235/2007, art. 1, comma 3). Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- a. contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente scolastico;
 - b. esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
 - c. decisione.
1. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
 2. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
 3. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.

4. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente scolastico o del Coordinatore di classe.

Le sanzioni disciplinari, al pari di altre informazioni relativa alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale. Il fascicolo personale, così costituito, segue lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o il passaggio da un grado all'altro di scuola.

Art. 44 Commissione d'Esame e sanzioni disciplinari

Nel caso di infrazioni regolamentari commesse durante le sessioni d'esame, le sanzioni disciplinari sono, altresì, inflitte, conformemente ai criteri sopra esposti, dalla Commissione d'Esame; le sanzioni sono applicabili ai candidati esterni.

Art.45 Organo di Garanzia e impugnazioni

L'eventuale impugnazione della sanzione disciplinare irrogata, secondo le procedure previste dal presente articolato non comporta il blocco della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definiti (*cf.* Regolamento attuativo del 31 luglio 2008, sezione "Impugnazione")

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
2. Dell'Organo di garanzia fanno parte:
 - un docente designato dal Consiglio di istituto;
 - un rappresentante eletto dagli studenti;
 - un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio di Istituto;
 - è presieduto dal Dirigente scolastico.
3. L'Organo di garanzia di cui al comma 1 dura in carica tre anni.
4. L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
5. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale (con modalità previste dal DPR 249/1998, Art.5, comma 3), o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

Art.46 Regolamentazione dell'Organo di garanzia

L'Organo di garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dall'Organo competente a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Le decisioni assunte sono immediatamente comunicate agli interessati e alle loro famiglie, con comunicazione scritta contenente le motivazioni della decisione. Qualora facciano parte dell'Organo un docente, un genitore o studente facenti parte dell'Organo che ha comminato la sanzione oggetto del reclamo, oppure uno studente o genitore di studente destinatario della sanzione, vige il dovere di astensione dalla riunione. Tali soggetti avranno comunque il diritto di far pervenire all'Organo proprie memorie scritte.

Art.47 Modifiche

Per la modifica al presente Regolamento è necessaria la delibera a maggioranza da parte del C.d.I..

APPENDICE NORMATIVA

A

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(D.P.R. n. 249 del 24/06/1998)

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 *(Vita della comunità scolastica)*

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 *(Diritti)*

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche

- attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente

dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

B

Statuto delle studentesse e degli studenti

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (*Disciplina*)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9. *bis*. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9. *ter*. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

Art. 5 (*Impugnazioni*).

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

Art. 5-bis (*Patto educativo di corresponsabilità*).

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007

C

Norme in materia di condotta degli studenti

D.M. n. 5 del 16/01/2009

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Roma, li 16 gennaio 2009

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'art. 11, commi 1, 2, 3;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007/2008, e in particolare l'art. 1, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTA la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all'art. 1, istituisce nella scuola l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", e all'art. 2 introduce la "valutazione del comportamento" degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 2 del predetto decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con apposito Decreto il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca individua i criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;

TENUTO CONTO dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto della persona, che si verificano in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche e che richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio, nonché l'elaborazione ed il rispetto di norme condivise;

CONSIDERATO che l'acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di comportamenti coerenti, maturi e responsabili all'interno della comunità di appartenenza;

RAVVISATA l'urgenza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici;

RITENUTO, altresì, che le scuole secondarie di I e II grado, nell'esercizio della loro funzione educativa e

formativa, che integra e sostiene l'azione educativa dei genitori, debbano poter disporre anche di strumenti di valutazione del comportamento degli studenti;

DECRETA

Art. 1

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Art. 2

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 4

Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
 - a. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
 - b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

Art. 5

Autonomia scolastica

1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell'Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

D

Patto Educativo di Corresponsabilità

DPR 24 giugno 1998, n.249

“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.;
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Questo Istituto di Istruzione Superiore, in piena sintonia con quanto stabilito dallo statuto delle studentesse e degli studenti,

PROPONE

Il seguente Patto educativo di corresponsabilità

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglia e studenti.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di rispetto e fiducia reciproca, per potenziare la finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

La scuola si impegna a:

1. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
2. favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, l'eliminazione di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
3. favorire il successo scolastico anche attraverso le attività di recupero delle insufficienze e dei debiti fissati dagli organi collegiali in relazione alle disponibilità economiche dell'istituto;
4. implementare sistemi di comunicazione più interattivi tra scuola e famiglia;
5. realizzare curricoli e scelte progettuali e metodologiche elaborate dal POF, tutelando il diritto dovere di apprendimento dello studente;
6. procedere ad attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, tenendo conto dei tempi richiesti per lo svolgimento delle verifiche anche in relazione al livello raggiunto della classe, chiarendone le modalità e motivandone i risultati in modo trasparente;

7. rispettare gli studenti favorendo momenti di ascolto, di dialogo ed attenzione ai loro problemi tenendo conto delle esigenze di riservatezza, anche al fine di favorire l'interazione pedagogica con le famiglie;
8. fare rispettare la riservatezza in relazione ai problemi degli studenti e delle famiglie;
9. favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, mettendo a disposizione aule e strumentazioni necessarie;
10. recepire dalle famiglie le istanze volte al miglioramento del servizio scolastico.

I docenti si impegnano a:

1. creare un clima di serenità, di confronto, di reciprocità e di collaborazione con le diversi componenti;
2. promuovere la formazione di una maturità in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
3. rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
4. far rispettare il Regolamento d'Istituto;
5. a non consentire in classe *l'uso dei telefonini cellulari* o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi in violazione alle norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini; i docenti, pertanto, si impegnano a far depositare in cassette o appositi contenitori i cellulari e/o altri dispositivi elettronici all'inizio delle lezioni e li consegneranno alla fine delle lezioni; gli stessi si impegnano altresì ad intervenire in caso di violazione di tale disposizione attraverso il ritiro temporaneo del cellulare e la consegna al genitore e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine della scuola e della dignità di studenti ed operatori scolastici;
6. collaborare con la scuola affinché venga rispettato il *divieto di fumare* in ogni locale sito all'interno dell'area scolastica (aule, palestra, laboratori, servizi igienici, uffici, ecc.) e anche nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica, e si impegnano a segnalare al dirigente i trasgressori;
7. favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli studenti per garantire i livelli di qualità alti di apprendimento;
8. favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli, finalizzato a promuovere il pieno sviluppo del soggetto educando;
9. informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, delle modalità di valutazione, dei tempi e delle modalità di attuazione;
10. comunicare tempestivamente agli studenti e periodicamente alle famiglie, con chiarezza, i risultati delle verifiche, l'andamento didattico e disciplinare e la loro ricaduta sulla valutazione complessiva per ricercare ogni possibile sinergia finalizzata all'ottenimento del successo formativo dello studente;
11. ad utilizzare correttamente il *registro elettronico per consentire ai genitori di monitorare l'andamento didattico disciplinare dei figli, di seguire le attività svolte e i compiti assegnati;*
12. procedere ad attività di verifica e di valutazione in modo trasparente e congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, tenendo conto dei tempi richiesti per lo svolgimento delle verifiche anche in relazione al livello raggiunto della classe, chiarendone le modalità e motivandone i risultati in modo trasparente,
13. rispettare gli studenti favorendo momenti di ascolto, di dialogo ed attenzione ai loro problemi tenendo conto delle esigenze di riservatezza, anche al fine di favorire l'interazione pedagogica con le famiglie.

Il genitore/affidatario nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

1. le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
2. nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art.4, c.5 DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/207);

3. il Regolamento d'istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione.

Pertanto il genitore/affidatario si impegna a:

1. conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti;
2. conoscere il Regolamento d'istituto;
3. mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
4. tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare del proprio figlio/a nei giorni e nelle ore di ricevimento;
5. ad utilizzare correttamente il *registro elettronico* per monitorare l'andamento didattico disciplinare dei propri figli, per seguire le attività svolte e i compiti assegnati, per poter controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
6. vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali e realmente necessari;
7. prendere visione del diario scolastico, sezione giustificazioni e controllare costantemente le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio/a, informandosi su eventuali dubbi; prendere visione di eventuali note disciplinari e delle comunicazioni che la Scuola invia anche a mezzo degli alunni. Vigilare sulla costante frequenza;
8. giustificare tempestivamente le assenze ed i ritardi entro il giorno del rientro, firmare le eventuali notifiche di eventuali uscite anticipate;
9. controllare che il proprio figlio/a rispetti le norme di comportamento dettate dal regolamento d'istituto;
10. invitare il proprio figlio/a a *non fare uso* in classe *dei telefonini cellulari* o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi in violazione alle norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare e la consegna al genitore e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine della scuola e della dignità di studenti ed operatori scolastici.
11. collaborare con la scuola affinché venga rispettato il *divieto di fumare* in ogni locale sito all'interno dell'area scolastica (aule, palestra, laboratori, servizi igienici, uffici, ecc.) e anche nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica;
12. favorire l'autonomia personale del figlio tramite l'educazione al rispetto e alla cura della persona anche nell'abbigliamento decoroso e adeguato all'ambiente educativo e di studio;
13. risarcire eventuali danneggiamenti e danni fisici provocati dal figlio/a a persone, attrezzature, suppellettili, servizi e beni strutturali dell'istituto. Risarcire il danno, in concorso con altri, quando l'autore del fatto non dovesse essere identificato;
14. informarsi e conoscere il POF.

Gli studenti si impegnano a:

1. frequentare regolarmente il corso di studio e ad applicarsi allo studio di ogni disciplina sia con la partecipazione attenta in classe che con lo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti;
2. rispettare le persone, le regole e gli orari della scuola, contribuendo a creare un clima di serenità sia all'interno della classe che nel rapporto con i docenti;
3. essere corretto nel comportamento, nel linguaggio e nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola;
4. attenersi alle norme dettate dall'istituto in materia di sicurezza e mantenere accogliente, pulito ed integro l'ambiente scolastico avendone cura come importante fattore di qualità di vita della scuola;
5. informarsi e conoscere il Regolamento d'Istituto ed in particolare impegnarsi a:
 - a) rispettare l'orario delle lezioni e frequentarle con regolarità;
 - b) essere puntuali e precisi nelle consegne dei docenti;

- c) a utilizzare *il registro elettronico* per essere informati sulle attività svolte ed i compiti assegnati, anche in caso di assenza;
- d) *non fare uso* in classe *dei telefonini cellulari* o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi in violazione alle norme sulla privacy e a depositarli in cassette o appositi box all'inizio delle lezioni, per poi ritirarli alla fine delle lezioni; in caso di necessità chiedere il permesso di utilizzare il telefono della scuola;
- e) rispettare il *divieto di fumare* in ogni locale sito all'interno dell'area scolastica (aule, palestra, laboratori, servizi igienici, uffici, ecc.) e anche nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica;
- f) chiedere di lasciare l'aula solo in caso di effettiva necessità e solo dopo l'autorizzazione del docente;
- g) informarsi e conoscere il POF della scuola;
- h) favorire e facilitare le comunicazioni scuola/famiglia;
- i) sottoporsi regolarmente alle verifiche scritte ed orali previste dai docenti;
- j) non provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola (i genitori dovranno indennizzare il danno prodotto);
- k) adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico, evitando ogni forma di eccesso e di cattivo gusto;
- l) utilizzare correttamente strutture, attrezzature e sussidi didattici;
- m) informare la famiglia rispetto a quanto avviene nella vita scolastica, anche consegnando le comunicazioni che l'istituto invia alle famiglie;
- n) informare le famiglie in caso di uscita anticipata, da far notificare per iscritto.

Il Dirigente scolastico

in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica, assume l'impegno affinché tutti i diritti degli studenti, dei genitori, e di tutto il personale richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.

I Signori _____

genitori della studentessa/dello studente _____ **della classe** _____

Dichiarano

di aver letto il presente patto e di accettare e condividerne il contenuto; di conoscere le regole che disciplinano il funzionamento didattico-amministrativo dell' I.I.S.S. "Liceo G.G. Adria - G.P. Ballatore" e di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare.

Firma del genitore per accettazione: _____

Firma della studentessa/dello studente per accettazione: _____

Firma del Dirigente scolastico: _____

Mazara del Vallo, _____

E

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.M. funzione pubblica 28/11/2000 – G.U. n. 84 del 10.04.01)

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'Art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'Art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'Art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;

Visto, in particolare, l'Art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'Art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;

Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;

Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'Art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'Art. 58-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'Art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'Art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Art. 2
Principi

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 3
Regali e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
 - a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6
Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7
Attività collaterali

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8
Imparzialità

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art. 9
Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non

menziona ne' fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10

Comportamento in servizio

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, nè detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12

Contratti

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13

Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione e' resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

Art. 14

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 e' abrogato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

Il Ministro: Bassanini

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111.

INDICE

PREMESSA	pag. 1
CAPO I	
Organi collegiali.....	pag. 3
CAPO II	
Docenti.....	pag. 5
CAPO III	
Personale tecnico e amministrativo.....	pag. 7
CAPO IV	
Collaboratori scolastici.....	pag. 8
CAPO V	
Studenti	pag. 10
CAPO VI	
Genitori.....	pag. 14
CAPO VII	
Formazione classi.....	pag. 17
CAPO VIII	
Laboratori.....	pag. 18
CAPO IX	
Servizio catering.....	pag. 21
CAPO X	
Sicurezza.....	pag. 22
CAPO XI	
Comunicazioni.....	pag. 23
CAPO XII	
Accesso del pubblico.....	pag. 24
CAPO XIII	
Circolazione mezzi all'interno dell'area scolastica.....	pag. 25
CAPO XIV	
Regolamento in materia disciplinare degli studenti	pag. 26

APPENDICE NORMATIVA

A: Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998).....	pag. 34
B: Statuto delle studentesse e degli studenti (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)	pag. 37
C: Norme in materia di condotta degli studenti.....	pag. 41
D: Patto educativo di corresponsabilità.....	pag. 44
E: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.....	pag. 48